

I

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



ORDINE DEGLI INGEGNERI
PROVINCIA DI UDINE



Ordine Professionale degli Ingegneri
della Provincia di Rovigo


ORDINE DEGLI INGEGNERI
PROVINCIA DI PORDENONE

ORDINE DEGLI INGEGNERI
PROVINCIA DI GORIZIA

ORDINE DEGLI INGEGNERI
PROVINCIA DI TRIESTE

Formazione Continua Obbligo ed Opportunità





DPR 137/2017



Obbligo di formazione continua

Gli articoli n.1 e n.7 individuano i soggetti coinvolti ed i soggetti autorizzati all'erogazione, demandando ad un successivo regolamento le modalità di applicazione per le singole categorie professionali.

Art. 1. Definizione e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto:

- a) per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;
- b) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).

2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.

Art. 7. Formazione continua

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.
2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:
 - a. le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
 - b. i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
 - c. il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.
4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.
5. L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.



**Il Regolamento per l'aggiornamento della
competenza professionale**

è stato adottato dal CNI


il 21 giugno 2013

e pubblicato sul

Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia

n. 13 del 15-07-2013

- ✓ determina gli obblighi per i soggetti che erogano formazione (*ordini – provider – CNI*) e per i professionisti (*crediti formativi minimi, modalità di acquisizione, esoneri, ecc*)
- ✓ individua le tipologie di formazione riconosciute (*non formale, informale, formale*)
- ✓ specifica le caratteristiche per diventare provider

- 
- ✓ 30 CFP minimi per esercitare la professione
 - ✓ 120 CFP massimi accumulabili
 - ✓ Modalità di detrazione annuale dei crediti formativi
 - ✓ Crediti una tantum in caso di iscrizione e disciplina transitoria

ALLEGATO A - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E EQUIVALENZA IN CFP - APPRENDIMENTO NON FORMALE

Apprendimento non formale	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
	Frequenza frontale o a distanza a corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge		1 ora= 1 CFP
	Partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio Nazionale	Max 3 CFP/Evento Max 9 CFP/anno	1 ora= 1 CFP
	Partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse	Max 3 CFP/Evento Max 9 CFP/anno	1 ora= 1 CFP
	Partecipazione a stages formativi		Valutati caso per caso

Apprendimento informale

ALLEGATO A - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E EQUIVALENZA IN CFP - APPRENDIMENTO INFORMALE

	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
Aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativo- professionale nel campo dell'ingegneria	Aggiornamento informale legato alla attività professionale dimostrabile Certificazione delle competenze professionali da parte dell'Ordine		15 CFP /anno max 15 CFP/anno
Aggiornamento informale conseguente a studi, ricerche e brevetti	Pubblicazioni qualificate Brevetti		5 CFP/pubblicazione 10 CFP/brevetto
Aggiornamento informale conseguente ad attività organizzative, di coordinamento e di studio	Partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio Nazionale		max 5 CFP/anno
	Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di Ingegnere/Ingegnere iunior		3 CFP
Aggiornamento informale conseguente ad attività di solidarietà effettuate in occasioni di calamità	Partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l'ambito professionale.		Valutati caso per caso

ALLEGATO A - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E EQUIVALENZA IN CFP-APPRENDIMENTO FORMALE


Apprendimento formale	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
	Frequenza corsi di master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca.		30 CFP/ Anno di frequenza (frazionabili)
	Frequenza di corsi universitari con esame finale		Valutati caso per caso

- Viene creata la **BANCA DATI** per le attività formative
- Viene ideata l'**AUTOCERTIFICAZIONE** che riconosce crediti per attività professionale e la validità della certificazione delle competenze come formazione informale


Il regolamento:

- attribuisce al CNI compiti di redazione delle LINEE DI INDIRIZZO, di riconoscimento delle attività formative sovraterритори e di quelle non incluse nell’allegato “A”, di concessione ad altri soggetti dell’autorizzazione all’erogazione di formazione valida al rilascio di CFP

- attribuisce agli ordini il compito di organizzazione delle attività formative, del controllo e monitoraggio di tutta quella territoriale e la gestione della banca dati degli iscritti.
- introduce la disciplina degli esoneri e delle sanzioni



In fase successiva sono state emanate
4 linee di indirizzo
finalizzate all'applicazione concreta del
regolamento, dal 1 gennaio 2018 riunite nel nuovo
TESTO UNICO.



LINEE DI INDIRIZZO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE

TESTO UNICO 2018

Sommario

1. Premessa	3
2. Definizioni	3
3. I crediti formativi professionali (CFP)	4
4. Apprendimento non formale	6
5. Apprendimento informale	14
6. Apprendimento formale	17
7. Autorizzazione	18
8. Compiti del consiglio nazionale ingegneri	20
9. Compiti degli ordini territoriali	21
10. Compiti degli iscritti	22
11. Esoneri	22
12. Controlli e sanzioni	25
13. FAD	28
14. Entrata in vigore	32

ART.3 DISCIPLINA CFP

- Ricorda la necessità dei **30 CFP** per esercitare professione CFP (che possono essere conseguiti in ogni area formativa indipendentemente dal settore di iscrizione, fatta eccezione per i 5 CFP su “Etica e Deontologia professionale”).
- Disciplina CFP per iscrizione da titolo estero e reiscrizioni
- Illustra modalità di calcolo dei CFP

ART.4 APPRENDIMENTO NON FORMALE

- approfondisce tematica di collaborazione con partner e sponsor, con evidenziazione caratteristiche in capo ad organizzatore per mantenere paternità dell'evento
- ricorda la possibilità di stipula di convenzioni con altri ordini ed enti pubblici
- attenziona contro il conflitto di interesse tra commercializzazione e formazione

ART. 4.5 TIPOLOGIE EVENTI AI SENSI DELLA TABELLA “A” DEL REGOLAMENTO

- **CORSI:** obbligatorietà verifica in aula, scheda di valutazione qualità, max.100 partecipanti totali, massimo 20% videoconferenza, cv relatori, 90% presenza.

- **CORSI E SEMINARI ABILITANTI PER LEGGE (SICUREZZA E ANTINCENDIO):** necessaria doppia abilitazione per rilascio sia CFP che aggiornamento, scheda di valutazione, cv relatori, numero massimo partecipanti determinati da normativa specifica.
- **SEMINARI:** massimo 6 CFP, presenza 100% della durata, massimo 20% videoconferenza, scheda di valutazione evento, cv relatori, massimo 200 partecipanti.

- **CONVEgni E CONFERENZE:** massimo 3 CFP evento, massimo 9 CFP/anno, nessun numero massimo partecipanti, niente cv relatori
- **VISITE TECNICHE:** massimo 3 CFP/giorno, massimo 9 CFP/anno, puo' essere extra territoriale, serve responsabile tecnico ed organizzativo.

EVENTI NON COMPRESI NELLA TABELLA A:

VENGONO AUTORIZZATI DAL CNI:

- Manifestazioni fieristiche, congressi nazionali ed internazionali, dimostrazioni tecniche, stage e tirocini, eventi all'estero, altre attività.

REGOLE PER GESTIONE EVENTI:

- Rilevazione presenze, correttezza indicazione evento in piattaforma, docenze, conteggio orario formativo, ecc.

ART.4.12 RICONOSCIMENTO CREDITI PER FORMAZIONE EROGATA DAL DATORE DI LAVORO

Possibilità di fare convenzioni con ordini, provider o CNI. Non è possibile riconoscere CFP per eventi commissionati direttamente ad enti o aziende che non siano provider.

ART. 5 APPRENDIMENTO INFORMALE

certificazione competenze professionali: certing od altri soggetti fino a 15 CFP/anno

autocertificazione: 15 CFP/anno se attività professionale superiore a 6 mesi

pubblicazioni su determinate riviste, monografie, contributo su volume, brevetti, partecipazione qualificata ad organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche, commissioni esami di stato, interventi di carattere sociale

ART. 6 APPRENDIMENTO FORMALE

Riconoscimento di

30 CFP anno per dottorati di ricerca,

30 CFP totali per master universitari,

1CFU=1CFP per esami universitari con massimo 10 CFP per esame e 15 CFP per anno.

ART. 7 AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.7 DEL REGOLAMENTO

- un soggetto diverso dell'ordine territoriale può diventare provider tramite procedura ordinaria o semplificata, a seconda delle caratteristiche statutarie
- gli eventi realizzati dai provider necessitano di istruttoria da parte del CNI o dell'ordine territoriale, a seconda del soggetto cui è stata fatta richiesta
- i diritti di segreteria sono dovuti a fronte dell'attività istruttoria

ART. 8, 9, 10 COMPITI DEL CNI, DEGLI ORDINI E DEGLI ISCRITTI

- rispecchiano quanto previsto dal regolamento.
- viene approfondita la tematica della certificazione dei crediti, che possono essere autocertificati per la P.A.


- si sottolinea l'aspetto che spesso non è possibile certificare da parte della piattaforma in tempo reale lo stato dei crediti di ciascun iscritto, in attesa del caricamento dell'autocertificazione, dei corsi da parte degli ordini o provider, degli esoneri. Inoltre la validazione dei corsi dell'anno avviene al 31 dicembre.
- ovviamente i colleghi con approssimativamente 30 crediti devono porre particolare attenzione alla propria posizione, di cui dovrebbero essere a conoscenza.

Art. 11 ESONERI


- Il nuovo testo unico riconferma gli esoneri per maternità o paternità, malattia od infortunio, gravi malattie invalidanti, assistenza a persone con gravi malattie croniche, per i colleghi che esercitano in zone colpite da catastrofi naturali, per il lavoro all'estero e per il servizio militare/civile.

Art. 12 CONTROLLI E SANZIONI

- per gli iscritti che non abbiano assolto agli obblighi di aggiornamento della competenza professionale previsti dal regolamento e dalle presenti linee di indirizzo e i nuovi iscritti che non abbiano assolto all'obbligo del conseguimento dei 5 CFP in materia di etica e deontologia professionale entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione, come prescritto dall'art. 12 del regolamento,...



.... sono soggetti a procedimento disciplinare qualora abbiano esercitato la professione così come definita all'art.1, comma 1, lett. A del DPR 7/08/2012 n.137 o in generale abbiano svolto attività che prevedano un obbligo di formazione continua in base ad altre disposizioni legislative o regolamentari.




Per gli ordini e provider sono state individuate delle violazioni molto gravi, gravi e lievi, nonché individuate le procedure per i controlli da parte del CNI o degli ordini territoriali. Questi ultimi sono soggetti agli stessi controlli che possono essere posti in essere dal CNI.

Anche le singole attività formative possono essere oggetto di verifica e riassegnazione o cancellazione dei CFP erogati.

ART. 12.4 MODALITA' DI COMUNICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEGLI EVENTI ACCREDITATI

Nella pubblicità dei singoli eventi, occorre indicare espressamente l'obiettivo formativo.

In ogni caso, la pubblicità dell'evento non deve creare la suggestione del “commercio” dei crediti formativi.




E' vietato pubblicizzare e/o vendere forme di abbonamento per partecipazione ad eventi che facciano riferimento al conseguimento di determinate soglie di CFP.

E' vietato promuovere la partecipazione agli eventi, con comunicazioni che enfatizzano il numero di CFP attribuiti rispetto ai contenuti formativi.

ART. 12.7 TRASPARENZA

Qualora un consigliere dell'ordine territoriale o un consigliere nazionale detenga una quota di partecipazione o sia titolare di carica statutaria all'interno di un ente di formazione autorizzato ai sensi dell'art. 7 del regolamento, l'ente sarà tenuto a dichiarare tale circostanza nella domanda di autorizzazione.




Della medesima circostanza sarà dato atto nella proposta di delibera di autorizzazione dell'ente e nella piattaforma. Analogamente deve essere dichiarata al CNI eventuale partecipazione societaria o assunzione di carica statutaria di un consigliere dell'ordine territoriale o di un consigliere nazionale all'interno di partner o sponsor coinvolti nei singoli eventi.

ART. 13 FAD

La formazione a distanza è prevista, in modo strutturato, in sola modalità asincrona.

Eventuali videoconferenze vengono ricondotte ad eventi non formali che, per chi segue l'evento dalla sede dell'ordine e provider che riceve in streaming, si classifica come convegno.



Nel periodo emergenziale è stata introdotta la possibilità di FAD sincrona.

La FAD sincrona si pone in sostituzione degli eventi frontali.

Emerge la tematica, per il Consiglio Nazionale, della valutazione relativa all'extra-territorialità degli eventi.

OPPORTUNITA' PER GLI ISCRITTI

- OBBLIGO FORMAZIONE NATO PER TUTELA COLLETTIVITA'
- DEVE PERO' DIVENTARE STRUMENTO PER ARRICCHIMENTO DEGLI ISCRITTI
- FORMAZIONE OPPORTUNITA' DI COMPETITIVITA' SUL MERCATO

Eventi formativi per anno e per tipologia di provider (v.a e val.%).

Serie 2014-2018

